

1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?

Sì, entrambe le procedure sono possibili. Le richieste rivolte al Lussemburgo riguardano in gran parte l'interrogatorio di un testimone tramite videoconferenza da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente.

Non esistono disposizioni specifiche concernenti la videoconferenza e pertanto sono applicabili gli articoli del *Nouveau code de procédure civile* (Nuovo codice di procedura civile) relativi alle audizioni di testimoni, alle verifiche personali del giudice e alla comparizione personale delle parti. Al momento non esiste giurisprudenza sulla videoconferenza.

2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?

Possono essere sentiti in videoconferenza i testimoni e, in alcuni casi, le parti e i consulenti tecnici, ma fino ad oggi le richieste hanno riguardato soltanto l'audizione di testimoni.

3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?

L'unica restrizione da segnalare è che l'audizione di testimoni deve avvenire su base volontaria. Se un testimone si rifiuta di essere sentito, le autorità lussemburghesi non possono in alcun modo costringerlo a farlo.

4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev'essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?

Le prove devono poter essere ottenute nelle sedi delle autorità giudiziarie dotate delle apparecchiature tecniche necessarie.

5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura?

Lo Stato richiedente che intenda registrare la videoconferenza deve aver ottenuto l'esplicita autorizzazione del testimone ascoltato in Lussemburgo. Il Lussemburgo, in quanto Stato richiesto, non registra la videoconferenza dal momento che la legge lussemburghese vieta la registrazione.

6 In quale lingua devono essere svolte le audizioni a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi dell'articolo 17?

a) francese e tedesco

b) tutte le lingue

7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità, in entrambi i tipi di audizione? In quale luogo devono operare gli interpreti?

L'autorità giudiziaria lussemburghese, in quanto Stato richiesto, si incarica di reperire un interprete ogni volta che ciò si renda necessario per comunicare adeguatamente con le autorità dello Stato richiedente o con la persona da sentire.

8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e per quanto riguarda l'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento? Al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo?

Le autorità lussemburghesi, in particolare l'autorità giudiziaria incaricata dell'atto istruttorio, si mettono in contatto con le autorità dello Stato richiedente per stabilire la data e l'ora della videoconferenza. Il termine della citazione è di almeno 15 giorni. Le autorità lussemburghesi provvedono a convocare gli interessati.

9 Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?

Conformemente al regolamento, lo Stato richiesto esprime il consenso alla videoconferenza e lo Stato richiedente si occupa di tutti gli adempimenti formali, organizzativi e tecnici e provvede a informare gli interessati.

L'utilizzo della videoconferenza e i costi della testimonianza sono a carico dello Stato lussemburghese, mentre le spese degli interpreti sono a priori a carico dello Stato richiedente.

10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?

La persona ne è informata nella lettera di convocazione e dal giudice o dal cancelliere prima di procedere alla videoconferenza.

11 Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire?

L'autorità giudiziaria lussemburghese, in quanto Stato richiesto, effettua un controllo dell'identità verificando all'inizio dell'audizione i documenti d'identità.

12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi dell'articolo 17?

I testimoni e i consulenti tecnici devono giurare di dire la verità e sono informati che, in caso di falsa testimonianza, rischiano l'ammenda e l'arresto. Il giuramento è prestato dinanzi all'autorità giudiziaria richiedente.

Nel caso dell'articolo 17, lo Stato richiedente applica le proprie condizioni e il giudice lussemburghese presente alla videoconferenza, in quanto Stato richiesto, interviene solo in caso di problemi.

13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici?

Il giorno e all'ora stabiliti per la videoconferenza sono presenti: un giudice, un cancelliere, un tecnico ed eventualmente un interprete.

14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente?

Per effettuare la videoconferenza, devono essere chiariti diversi aspetti tecnici. Ne consegue che il successo di un'audizione con videoconferenza dipende da una buona preparazione a monte e da un'efficace collaborazione tra i punti di contatto.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.